

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-48 del 29/01/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 ç FERRETTI S.P.A. con sede legale in Comune di Cattolica (RN), Via I. Bandiera n. 62 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 4.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-50 del 28/01/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventinove GENNAIO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – FERRETTI S.P.A. con sede legale in Comune di Cattolica (RN), Via I. Bandiera n. 62 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 4.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995 n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 23/09/2015, acquisita al Prot. Com.le 80888 e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 82510/2015, da **FERRETTI S.P.A.**, nella persona di Cecada Matteo in qualità di Rappresentante dell'impresa con delega all'Ambiente, con sede legale in Comune di Cattolica (RN), Via I. Bandiera n. 62, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 4, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 22/10/2015 Prot. Com.le 91013, acquisita al Prot. Prov.le 91283/2015, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che in data 22/10/2015 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 91151 ed al Prot. Prov.le 91493/2015;

Dato atto che con Atto Prot. Com.le 96764 del 09/11/2015, acquisito al Prot. Prov.le 95826/2015, il SUAP del Comune di Forlì ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

Dato atto che con nota Prot. Prov.le 100309 del 24/11/2015, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 03/12/2015, valutata la documentazione agli atti, ha ritenuto necessario chiedere documentazione integrativa relativamente alle emissioni in atmosfera;

Dato atto che nella medesima seduta, in relazione alla valutazione di impatto acustico, la Conferenza di Servizi ha preso atto che il Comune di Forlì ha comunicato che avrebbe provveduto a redigere nulla-osta acustico con prescrizioni; a tale proposito il Rappresentante della Ditta ha comunicato l'avvenuta esecuzione del fonoisolamento delle emissioni E1 ed E2 e l'imminente esecuzione dei relativi rilievi fonometrici tesi a verificare il rispetto dei limiti di legge e la conseguente necessità o meno di provvedere al fonoisolamento anche delle emissioni E6 e qualora necessario E3.

Considerato che le integrazioni scaturite in sede di Conferenza di Servizi sono state richieste alla ditta con nota Prot. Prov.le 103965 del 09/12/2015;

Tenuto conto che in data 18/12/2015 la ditta ha provveduto a trasmettere le integrazioni richieste, comunicando nel contempo che, alla luce delle rilevazioni fonometriche eseguite, risultava necessario provvedere ad installare una cabina di insonorizzazione sull'impianto relativo all'emissione E3, acquisite al Prot. Com.le 110238 ed al Prot. Prov.le 107530/2015;

Dato atto che con nota Prot. Prov.le 108278 del 22/12/2015 è stata convocata la Conferenza di Servizi per la valutazione delle integrazioni prodotte dalla ditta;

Atteso che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 23/12/2015, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera condizionato al rispetto delle prescrizioni e dei limiti riportati in allegato al presente provvedimento;
- in merito all'impatto acustico, ha rilevato che il Comune di Forlì ha comunicato di prendere atto di quanto dichiarato dalla ditta con le ultime integrazioni trasmesse ed ha confermato quanto già riferito nella precedente Conferenza di Servizi in merito al rilascio di nulla-osta;
- ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera riportate in allegato al presente atto, fatta salva l'acquisizione da parte del Comune di Forlì del nulla osta acustico;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995: Atto Prot. Com.le 604 del 07/01/2016 a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì, ad oggetto *“Procedimento inerente la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale P.G. 0080888/15 prodotta dalla ditta FERRETTI S.P.A. - via Ansaldo, 4 - Nulla-osta acustico condizionato”* acquisito da Arpae in data 07/01/2016 al PGFC 2016/232 del 11/01/2016;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 160 del 20/04/11 Prot. Prov.le 43998/11 del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena rilasciata a FERRETTI S.P.A.;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **FERRETTI S.P.A.** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlì, ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **FERRETTI S.P.A.** (C.F./P.IVA 04485970968), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Cattolica (RN), Via I. Bandiera n. 62, per lo **stabilimento di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive** sito nel **Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 4.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Nulla-osta acustico** art. 8 co.6 L. 447/1995.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla

data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlì, ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 160 del 20/04/11 prot. n. 43998/11, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi, di parziale aggiornamento dell'autorizzazione n. 69/03 rilasciata ai sensi del previgente D.P.R. 203/88, in scadenza al 31/12/15. La Ditta con nota del 31/03/11 prot. Prov. 37256/11 aveva comunicato la momentanea sospensione dell'attività. Con successiva comunicazione del 18/12/15 la Ditta ha comunicato la riattivazione dell'attività, svolta in conformità all'autorizzazione n. 160 del 20/04/11 fino al rilascio del presente provvedimento. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rinnovo della precedente autorizzazione con modifiche relative all'introduzione del nuovo metodo di resinatura tramite "infusione" che sarà impiegato in aggiunta al metodo di "laminazione". Con e-mail del 20/10/2015 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa una valutazione istruttoria complessiva di tutte le emissioni, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 03/12/15, ha ritenuto necessario richiedere documentazione integrativa circa le emissioni in atmosfera. Tale documentazione (che prevede inoltre la nuova emissione E7 "Infusione") è stata inoltrata agli Enti dal SUAP del Comune di Forlì in data 21/12/15.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 23/12/15 ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

EMISSIONI ESISTENTI

EMISSIONI E1-E2-E3-E4-E5 PRODUZIONE MANUFATTI IN VETRORESINA: ai punti di emissione E1, E2, E3, E4 ed E5 convogliano le aspirazioni provenienti dalle attività di ceratura, resinatura (laminazione manuale), stuccatura e applicazione gealcoat. Al punto di emissione E4 sono convogliate anche le emissioni provenienti dall'attività di lavaggio con acetone. Attualmente i punti di emissione sono autorizzati con i seguenti limiti e prescrizioni: Materiale particellare (10 mg/Nmc) e Sostanze organiche volatili (100 mg/Nmc) con obbligo di autocontrollo annuale.

Visti i Criteri CRIAER ai punti:

- 4.5.77 "Applicazione manuale di resina parzialmente solidificata (geal-coat) nella lavorazione di prodotti a base di resine poliestere rinforzate (vetroresine)", che stabilisce il valore limite di 10 mg/Nmc di Materiale particellare e 100 mg/Nmc di Sostanze organiche volatili;
- 4.5.79 "Impregnazione manuale nella lavorazione a stampo aperto di prodotti a base di resina poliestere rinforzata (vetroresina)", che stabilisce il valore limite di 5 mg/Nmc di Materiale particellare e 100 mg/Nmc di Sostanze organiche volatili;
- 4.5.86 "Postindurimento di manufatti e prodotti a base di resine poliestere e resine poliestere rinforzate (vetroresine)", che stabilisce il valore limite di 100 mg/Nmc di Sostanze organiche volatili;

Visto l'Allegato 4.3 "Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg" punto 7 lettere a., b. ed e. della DGR 2236/09 e smi;

si stabiliscono, in base all'art. 270 comma 7 del D.Lgs. 152/06 e smi, i valori limiti più restrittivi tra quelli individuati nei Criteri sopra elencati e le relative prescrizioni, come di seguito riportato:

INQUINANTI	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Polveri Totali	5 (mg/Nmc)
Composti organici volatili	100 (mg/Nmc)

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopraccitati con l'obbligo di effettuare gli autocontrolli annuali;
- utilizzare resine poliestere con contenuto di stirene non superiore al 35%.

Relativamente all'attività di lavaggio attrezzature di cui alla emissione E4, vista la tipologia di attività, compresa al punto 9 dell'Allegato 4.3 della DGR 2236/2009 e smi si prescrive l'adozione di misure volte al recupero del solvente per quanto tecnicamente possibile e compatibile con le esigenze di lavorazione.

EMISSIONE E6 CARTEGGIATURA: nel punto E6 sono convogliate le emissioni provenienti dall'attività di carteggiatura. Precedentemente l'emissione era autorizzata con il valore limite di 20 mg/Nmc per il materiale particellare (stabilito dal Criterio CRIAER punto 4.5.88 “*Taglio, raspatura, foratura, fresatura, carteggiatura, ecc. nella lavorazione di prodotti a base di resine poliestere rinforzate*”) e con l'obbligo di controllo mensile tramite pressostato differenziale della funzionalità del filtro a maniche installato. Con l'istanza in oggetto non sono state avanzate modifiche al punto di emissione. Il quadro riassuntivo delle emissioni indica in 10 mg/Nmc il valore atteso per le polveri all'emissione; tale valore è in linea con il valore più restrittivo individuato per tale attività dalla DGR 2236/09 e smi Allegato 4.3 “*Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg*” punto 8. Pertanto viene applicato il valore limite più restrittivo di 10 mg/Nmc, ai sensi del punto 1) della lettera C dell'Allegato 3A della DGR 2236/09 e smi.

Si conferma l'attuale prescrizione relativa al controllo della funzionalità del filtro tramite pressostato differenziale e il mantenimento del relativo registro, in luogo dell'effettuazione del controllo analitico periodico come previsto al punto 8.1 della D.G.R. 960/99.

Entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA dovrà essere effettuato un autocontrollo per il parametro polveri alle emissioni da E1 a E6, in quanto in precedenza soggette al rispetto di un valore limite meno restrittivo (sostituibile da un recente controllo).

EMISSIONE NUOVA

Emissione E7 INFUSIONE: nel punto E7 sono convogliate le emissioni provenienti dall'attività di infusione. L'emissione è nuova e convoglia i fumi (particolarmente SOV e stirene) provenienti dall'attività di stampaggio sotto vuoto.

Visti i Criteri CRIAER ai punti:

- 4.5.81 “*Formatura (con pressione, sotto vuoto per iniezione) nella lavorazione a stampo chiuso di prodotti a base di resina poliestere rinforzata (vetroresina)*”, che stabilisce il valore limite di 50 mg/Nmc di Sostanze organiche volatili;
- 4.5.86 “*Postindurimento di manufatti e prodotti a base di resine poliestere e resine poliestere rinforzate (vetroresine)*”, che stabilisce il valore limite di 100 mg/Nmc di Sostanze organiche volatili;

considerato che è previsto il trattamento dei fumi con un sistema a carboni attivi, si stabilisce il valore limite più restrittivo tra quelli individuati nei Criteri sopra elencati, in base all'art. 270 comma 7 del D.Lgs. 152/06 e smi:

INQUINANTI	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Composti organici volatili	50 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopraccitati con l'obbligo di effettuare gli autocontrolli annuali;
- provvedere alla messa a regime dell'impianto.

I carboni attivi dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale e comunque con frequenza almeno annuale. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate su apposito registro.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 23/12/15 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopraccitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale delle sedute del 03/12/15 e del 23/12/15, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 23/09/2015 P.G.N. 80888, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 - PRODUZIONE MANUFATTI IN VETRORESINA

EMISSIONE N. E3 - PRODUZIONE MANUFATTI IN VETRORESINA

Portata massima	26.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nmc
Composti organici volatili	100	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 - PRODUZIONE MANUFATTI IN VETRORESINA

EMISSIONE N. E5 - PRODUZIONE MANUFATTI IN VETRORESINA

Portata massima	13.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nmc
Composti organici volatili	100	mg/Nmc

EMISSIONE N. E4 - PRODUZIONE MANUFATTI IN VETRORESINA E LAVAGGIO

Portata massima	26.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nmc
Composti organici volatili	100	mg/Nmc

EMISSIONE N. E6 - CARTEGGIATURA

Impianto abbattimento: filtro a maniche e pressostato differenziale

Portata massima	11.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E7 – INFUSIONE

Impianto abbattimento: carboni attivi

Portata massima	5.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili	50	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'inquinante “Composti organici volatili” è richiesta la determinazione dei singoli composti (metodo UNI EN 13649). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E7** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E7**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui all'**emissione E7** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed

all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.

7. **Entro 60 giorni** dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo delle **emissioni da E1 a E6** (esistenti ma soggette in precedenza al rispetto di un valore limite meno restrittivo), sostituibile da un controllo recente. **Entro un mese** dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5 ed E7 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
9. Il controllo analitico periodico annuale alla **emissione E6** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 13**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
10. Nelle lavorazioni di cui alle **emissioni E1, E2, E3, E4 ed E5** devono essere impiegati solo gelcoat e resine pronte all'uso con contenuto di stirene non superiore al 35% in massa.
11. I carboni attivi dell'impianto di abbattimento della **emissione E7** dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale e comunque con frequenza almeno annuale. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 13**.
12. Relativamente all'attività di lavaggio attrezzature di cui alla **emissione E4**, la Ditta dovrà adottare misure atte a favorire il recupero del solvente per quanto tecnicamente possibile e compatibile con le esigenze di lavorazione.
13. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E6**, così come richiesto al precedente punto 9;
 - dovranno essere annotate le operazioni di sostituzione/manutenzione del sistema di abbattimento a carboni attivi, come richiesto al precedente punto 11, relativamente alla **emissione E7**.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la pratica in oggetto contenente la documentazione di impatto acustico redatta dal TCA Dott. P. Bilancioni da cui si evince che:

- i risultati ottenuti dalle rilevazioni eseguite simulando la condizione operativa (ambientale) e la condizione di residuo evidenziano il superamento del limite differenziale diurno in corrispondenza del lato nord e del ricettore residenziale (R1);
- le sorgenti responsabili del superamento sono identificabili nei motori di aspirazione ed espulsione denominati E1-E2-E3-E6 ;
- gli interventi di contenimento consistono in fonoisolamento/fonoassorbimento del corpo motore utilizzando pannellature di adeguato spessore e densità; per quanto riguarda i condotti di mandata ed espulsione sarà prevista l'installazione di silenziatori in ingresso e uscita del corpo motore;

Visto il parere favorevole condizionato di ARPA P.G. 104614 del 01/12/2015;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi del 03/12/15;

Viste le integrazioni trasmesse dalla ditta Ferretti in data 21/12/2015 P.G. 110238 da cui si evince che alla luce delle rilevazioni fonometriche effettuate dopo aver cabinato le sorgenti E1 ed E2 , l'Azienda ritiene necessario un ulteriore intervento riguardante l'installazione di una cabina di insonorizzazione sull'impianto relativo all'emissione E3;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi del 23/12/15;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

PRESCRIZIONI

1. la ditta dovrà provvedere al fonoisolamento dei corpi motori a servizio delle aspirazioni delle emissioni E3 ed E6 entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, in modo da contenere la rumorosità indotta in ambiente esterno entro i limiti di legge;
2. entro quattro mesi dal rilascio di A.U.A. dovranno essere eseguite fonometrie in ambiente esterno dal TCA attestanti la conformità dei valori di immissione differenziali presso il ricettore abitativo esposto denominato R1; gli esiti degli accertamenti effettuati dovranno essere inoltrati al Comune di Forlì e ad Arpae – Sezione Provinciale di Forlì-Cesena;
3. qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico da presentare agli enti competenti, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge;
4. il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.